

COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/1992

Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 03/05/1994 e n.21 del 30/05/1998.

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/08/2010

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/11/2011

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2020

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/04/2022

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/06/2024

IL SINDACO

Dott. Angelo Gioria

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario Martino

CAPO I – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 segg. del D. P. R. 10 settembre 1990 n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assai curato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm. 2,5.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa di piombo indicante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà inoltre il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Per i feretri destinati alla tumulazione, la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 6

1. Fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria il Sindaco, non può autorizzare le esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi da maggio a giugno, essendo il Comune non classificato montano;
 - b) quando si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può consentire ugualmente il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro a anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all' art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio Sanitario, che devono essere inserite nell'autorizzazione del Sindaco emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni deve assistere il necroforo e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di villipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del codice penale.

CAPO II – TRASPORTO DI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite tenendo conto delle norme di cui all' art. 19 del 10 settembre 1990 n.285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D. P. R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, dei resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzata dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il necroforo possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite dal Sindaco salvo che il Sindaco con propria ordinanza di carattere contingibile e urgente proposta, ai sensi dell' art. 1 della legge Regionale 26.10.1982 n.30, dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui l'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U. S. S. L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune nella cui riscossione è avvenuto il decesso. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F. U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattrore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1 luglio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt.28 e 29 del D. P. R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U. S. S. L.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D. P. R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l' indicazione del luogo e della data al rinvenimento.

CAPO III – INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del necroforo, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2, 20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0, 50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1, 50, una larghezza di m. 0, 50 e debbono distare almeno m. 0, 50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche mediante l'asportazione temporanea, se necessaria, del coperchio di legno.
3. Lo spessore delle tavole dalla cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e durata presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo art. 29.
2. Salvo disposizione giudiziaria, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pur severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1, 10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidei in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo

pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, al momento della esumazione restano di proprietà del comune
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV – TUMULAZIONI

Art. 36

1. Il comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali, (denominate anche cappelle di famiglia);
 - b) tombe o cappelle di famiglia;
 - c) tombe o forni o loculi individuali;
 - d) nicchie ossario per la raccolta di resti individuali, (denominate anche cellette).

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art 30 e 31 del D. P. R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all' articolo precedente sono fissate con deliberazione dell'organo competente previsto dalla Statuto Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia o monumentali, delle tombe, forni, loculi individuali e delle nicchie ossario sono, in solido, a carico concessionari.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una persona o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettura b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle;
 - il coniuge.
 - gli altri parenti ed affini di un avente diritto, solo qualora i resti siano contenuti in cassetta o urna cineraria, in ogni caso nei limiti dello spazio a disposizione in ogni loculo.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento

della capienza del sepolcro.

Art 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93 del D. P. R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche un solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di ceneri oppure di tre cassette di resti e/o di ceneri in assenza di feretro.
Qualsiasi concessione è comunque soggetta al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione. Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo.
Il loculo può essere concesso solo ai residenti nel Comune al momento del decesso o a chi vi abbia precedentemente risieduto per almeno dieci anni, anche in modo non continuativo.
Nel medesimo contesto del decesso è consentito al coniuge o al convivente superstite richiedere un altro loculo, possibilmente vicino, se libero, a quello destinato al coniuge o al convivente deceduto.
3. La concessione preventiva di loculo o di celletta è possibile solo se il richiedente ha più di ottant'anni ed è residente nel Comune o vi abbia precedentemente risieduto per almeno dieci anni, anche in modo non continuativo.
Nel medesimo contesto può essere accolta la contemporanea richiesta di loculo o di celletta, se disponibile, da assegnare al coniuge o al convivente, seppur di età inferiore o non residente.
La facoltà di richiedere preventiva concessione può comunque essere sospesa qualora, ad insindacabile giudizio della Giunta, ci fosse carenza di loculi o di cellette.
4. La concessione di celletta singola, per la consueta durata trentennale, può essere richiesta da un residente anche per la collocazione di resti e/o di ceneri del coniuge o del convivente, di parenti di primo o secondo grado e di affini di primo o secondo grado pur non in possesso dei requisiti di residenza di cui ai commi precedenti.
Nel contesto di tale collocazione può essere accolta la contemporanea richiesta di preventiva concessione di celletta singola, possibilmente vicina se libera, da destinare al coniuge o al convivente superstite dell'assegnatario.
I medesimi rapporti e gradi qui esplicitati di coniugio o convivenza, parentela o affinità devono intercorrere con l'assegnatario anche per la collocazione di feretro, resti o ceneri di cui al primo comma.
5. I diritti di concessione individuale hanno la durata di anni trenta a far tempo dalla data della prima collocazione, sia essa di salma, di resti o di ceneri.
Nel caso di estumulazione e completa liberazione del loculo o della celletta prima della

scadenza naturale della concessione la medesima decade di diritto, automaticamente e contestualmente all'estumulazione; il Comune rientra in possesso del loculo o della celletta senza obbligo di rimborso alcuno.

6. Alla scadenza naturale della concessione il Comune rientra in possesso del loculo o della celletta ed i resti mortali o le ceneri vengono collocati nell'ossario comune. E' tuttavia riservata agli eredi, ai discendenti o agli aventi titolo la facoltà di richiedere il rinnovo della concessione per ulteriori trent'anni.
7. E' ammessa la retrocessione di loculi e cellette mai occupati. Un rimborso è previsto solo se la retrocessione avviene entro i primi cinque anni dalla concessione ed è pari al corrispettivo versato in sede di concessione, decurtato nella misura del 20% per ogni anno decorso dalla data di concessione.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbigliamenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio Sanitario, sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario. Dette opere cimiteriali dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data della concessioni edilizia, altrimenti la concessione di sepoltura può essere soggetta a decadenza per inadempienza delle obbligazioni.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere soggetto di concessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo intero uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Per ragioni di pubblica utilità le concessioni di sepoltura privata possono essere revocate dalla Giunta Comunale, indennizzando i concessionari.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma a condizione che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la conferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D. P. R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma,ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D. P. R. n. 285/1990

Art. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolamento atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorchè i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D. P. R. n. 285/1990.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo quanto previsto dall'art. 85 del D. P. R. n. 285/90 e dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte del 25. 06. 1992 – 14/ SAN-ECO, pubblicata B. U. R. n.27 del 01. 07. 1992.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Ibis. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.
2. Le estumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando non sia già avvenuta in modo completo.
4. Per le salme estumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Sanitario e del necroforo.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinarie dell'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle del Responsabile del Servizio Sanitario.

Art. 56

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono dopo un decennio dopo un decennio dalla inumazione, fatta salva la eventuale applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 82 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285. Le fosse, liberate del feretro, si utilizzano per nuove

inumazioni.

2. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura e per cremarle.
3. Per esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
4. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. e del custode.
5. Per le esumazioni, si applicano gli artt. da 86 a 89 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati dai necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o esumazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi devono essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene Sanità Pubblica della U. S. S. L..

Art. 57

1. Nei casi di esumazione di salme autorizzata dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale i compensi per l'assistenza e l'opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale, previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI – CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei poveri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati a norma degli artt. 74 e seguenti del codice civile, dal quale risulta che in vita il defunto aveva manifestato la volontà di essere cremato;
 - c) Certificato di carta libera del Medico curante o del medico necroscopo, con firma autentica del Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Art. 60

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria con l'indicazione sull'esterno del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 61

1. Nel cimitero è previsto un edificio di idonee dimensioni per accogliere le urne cinerarie, realizzato con materiale refrattario. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. È previsto un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per i quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 63

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dall'incarico del servizio di custodia del Cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. per le eventuali rettifiche della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicandone al Sindaco e al Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. – ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività, devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui allo art.38 D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dalla Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere del Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L. o dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per farv eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita

autorizzazione al sindaco che rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione scritta di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- c) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U. S. S. L., dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285. devono essere eseguiti, sotto controllo

Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a norma degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

CAPO VI – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 68

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario.

Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.

Art. 70

1. Il necroforo:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D. P. R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di villipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71

1. Il necroforo del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto del cadavere

come previsto dall'art. 23 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285;

- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano furti, guasti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone che si trovano nel cimitero osservano le prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'opera di ditte autorizzate dal Comune;
- f) impedisce che, senza avviso o autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

CAPO VIII – NORME DI SERVIZIO

Art. 72

1. Il necroforo provvede alle operazioni di tumulazione ed esumazione dei cadaveri.
2. Rientra tra i compiti del necroforo scavare le fosse, ricevere i cadaveri all'ingresso del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri servizi simili.
3. Vigilare per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 73

1. Il necroforo del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
2. Il necroforo quando è nell'esercizio delle sue funzioni vestirà la divisa o porterà i distintivi, che saranno forniti dal Comune.

Art. 74

1. Eventuali alloggi a servizio del cimitero possono essere concessi al personale addetto al cimitero medesimo per solo uso di abitazione civile.

Art. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per poi essere periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dalla Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazioni deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e , dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2, 20 e la larghezza di m. 0, 80 e debbono distare almeno m. 0, 50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all' accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78

1. La preparazione delle fosse e delle sepolture dovrà essere eseguita dal necroforo senza interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto venisse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali dal Sindaco.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legnami smaltiti secondo quanto previsto dall'art. 85 del D. P. R. 285/1990 e dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14 – SAN/ ECO del 25 giugno 1992, pubblicata sul B. U. R. n. 27 del 01 luglio 1992.

Art. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l' inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre al quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 80

1. L' Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché la indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

CAPO IX – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81

1. Il necroforo cura l'apertura aperto al pubblico del cimitero, secondo l'orario stabilito che dovrà essere affisso all'ingresso del cimitero.

Art. 82

1. Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per esigenze di servizio. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio. È pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata, tagliata e smaltita a norma di legge. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il passare del tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per altre costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o ripartiti dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in

generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87

1. Qualunque asportazione di residui vegetali, legno, plastica, carta, cartone e in genere rifiuti speciali assimilabili agli urbani è vietata.

Art. 88

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Comune.

Art. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati e al personale addetto è assolutamente vietato presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o dai vigili urbani diffidato ad uscire immediatamente ed, ove occorra, accompagnato. Sono fatte salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X – CONTRAVVENZIONI

Art. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 93

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

ALLEGATO A

TABELLA DEI DIRITTI CIMITERIALI E DELLE TARIFFE DI CONCESSIONE LA CUI DETERMINAZIONE E' ATTRIBUITA ALL'ORGANO COMPETENTE PREVISTO DALLO STATUTO.

- 1) Per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno.
- 2) Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore di m. 1, 20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo.
- 3) Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1, 50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine.
- 4) Per concessione trentennale di loculi.
- 5) Per concessione trentennale di nicchie ossario – cellette.
- 6) Per concessione novantanovenale di aree per tombe di famiglia, monumentali o cappelle di famiglia.
- 7) Per concessione novantanovenale di tombe cappelle di famiglia.
- 8) Per esumazione resti da feretri.
- 9) Per spostamento feretri.
- 10) Per deposito salma in camera mortuaria per ogni giorno.
- 11) Per deposito provvisorio salma in tomba o forni o loculi – al mese.
- 12) Per esumazione straordinaria.
- 13) Per esumazione resti mortali.
- 14) Per muratura loculo con apertura frontale.
- 15) Per muratura loculo con apertura fiancale.
- 16) Per smuratura loculo con apertura frontale.
- 17) Per smuratura loculo con apertura fiancale.
- 18) Per retrocessioni cimiteriali.